

Pubblicato il 15/11/2021

N. 07600/2021REG.PROV.COLL.
N. 01219/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1219 del 2021, proposto da Acegasapsamga S.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Flavio Iacovone, Bernardo Giorgio Mattarella, Francesco Sciaudone e Adriano Pala Ciurlo, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;

contro

Regione Veneto, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Franco Botteon, Andrea Manzi, Tito Munari e Cristina Zampieri, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Andrea Manzi in Roma, via Alberico II, n. 33;

nei confronti

Società Veneziana Energia Risorse Idriche Territorio Ambiente Servizi V.E.R.I.T.A.S. S.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Luca Pellicani, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;

Acquevenete S.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Riccardo Farnetani, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Alessandro Lembo in Roma, via G.G. Belli, n. 39;

Veneto Acque S.p.a., Energia Territorio Risorse Ambientali - Etra S.p.a., Consiglio di Bacino Bacchiglione, non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, Sezione Prima, n. 1182 del 2020, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Veneto, di Acquevenete S.p.a e di Società Veneziana Energia Risorse Idriche Territorio Ambiente Servizi V.E.R.I.T.A.S. S.p.a.;

Viste le memorie delle parti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 ottobre 2021 il Cons. Elena Quadri e uditi per le parti gli avvocati Iacovone, Mattarella, Manzi, Pellicani e Farnetani;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il Savec è una grande condotta di interconnessione tra i diversi acquedotti che percorre un'area molto vasta interna alle province di Venezia, Padova, Rovigo e Vicenza, realizzata per finalità pubbliche e con risorse pubbliche (quasi 100 milioni di euro) e gestita in concessione da Veneto Acque S.p.a. (d'ora in poi Veneto Acque), società *in house* della Regione Veneto.

Al fine di poter recuperare i costi di realizzazione delle opere del Savec, la Regione con deliberazione della Giunta n. 1946 del 23 dicembre 2019 ha modificato, aggiornandola, la convezione del 12 settembre 1990 che disciplina i rapporti con la concessionaria Veneto Acque prevedendo che alla gestione e

all'esercizio delle opere del Savec provvedano, mediante un trasferimento patrimoniale ed un sub affidamento, i gestori del servizio idrico integrato costituiti da società interamente pubbliche in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento comunitario per la gestione *in house*, partecipate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale interessato.

Acegasapsamga S.p.a., privato gestore del servizio idrico integrato in 12 Comuni (Abano Terme, Arzergrande, Brugine, Codevigo, Cona, Correzzola, Legnaro, Padova, Piove di Sacco, Polverara, Pontelongo e Sant'Angelo di Piove di Sacco) compresi nell'Ambito territoriale ottimale Bacchiglione, composto da 136 Comuni, e quindi gestore di un sub ambito, definito come "salvaguardato" (in quanto, pur essendo un soggetto privato, ha beneficiato in passato di affidamenti senza gara e il suo rapporto non rientra tra quelli cessati *ex lege*), ha impugnato innanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Veneto la predetta deliberazione della Giunta della Regione Veneto, deducendone l'illegittimità per:

- violazione della disciplina del Codice dell'ambiente relativa al principio di unicità e territorialità della gestione insieme all'illogicità e contraddittorietà della deliberazione nella parte in cui la esclude dalla gestione, per non aver previsto il trasferimento patrimoniale in suo favore delle opere del Savec in violazione delle disposizioni sul servizio idrico integrato (che impongono l'unicità di gestione per ciascun ambito territoriale ottimale e prevedono pertanto che i beni e le infrastrutture strumentali alla gestione del servizio siano affidati al gestore) e aver così violato il principio di territorialità, in base al quale tutte le predette opere devono essere affidate al gestore del servizio idrico integrato del territorio su cui insistono, indipendentemente dalla natura pubblica o privata dell'affidatario (primo motivo);
- violazione dell'art. 149 *bis* del d.lgs. n. 152 del 2006, richiamato dalla stessa deliberazione al fine di individuare i soggetti ai quali affidare la gestione, e della disciplina degli affidamenti *in house* (secondo motivo);

- la erroneità e contraddittorietà della motivazione della deliberazione, in quanto l'affidamento a Acegas non avrebbe messo in discussione la demanialità delle opere.

La ricorrente ha contestato la scelta della Regione di realizzare l'operazione di trasferimento patrimoniale solo in favore dei gestori del servizio idrico integrato che siano società *in house* partecipate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale interessato, rilevando che non vi sarebbero stati ostacoli a disporre tale trasferimento anche in suo favore quale soggetto privato; ha anche evidenziato la contraddittorietà della motivazione della deliberazione impugnata circa la asserita difficoltà di contemperare la natura demaniale delle opere del Savec con un'eventuale patrimonializzazione delle stesse in favore di un privato, dal momento che in realtà non si tratterebbe di beni demaniali perché oggetto di trasferimento in favore dei gestori.

L'adito Tribunale con la sentenza segnata in epigrafe ha respinto il ricorso, n. 1182, affermando che le opere del Savec non costituiscono beni strumentali allo svolgimento del servizio idrico integrato dei singoli ambiti territoriali ottimali, perché il Savec costituisce una grande infrastruttura sovra ambito rispetto ai singoli ambiti territoriali ottimali e che rientra nella discrezionalità dell'Amministrazione decidere le modalità di gestione di un'opera pubblica, anche con riferimento all'individuazione dei soggetti pubblici cui affidarne in concreto la gestione stessa, così che, non incidendo in modo pregiudizievole sulla sfera giuridica della ricorrente, la delibera stessa non l'avrebbe riguardata direttamente, non comportando lo scorporo di una parte del servizio gestito ai fini dell'affidamento ad un altro soggetto, né la sottrazione di beni strumentali alla stessa affidati, e la ricorrente avrebbe potuto continuare a svolgere il servizio con le modalità precedenti, eventualmente approvvigionandosi della risorsa idrica portata dal Savec mediante specifici contratti di fornitura ed adduzione. Sempre secondo il Tribunale, dalla delibera impugnata emergeva la sussistenza di elementi che, anche se non imponevano, comunque giustificavano ragionevolmente la scelta effettuata

dalla Regione, evidenziando ancora che poteva escludersi il rischio che una tale operazione desse luogo ad indebito arricchimento o ad un aiuto di Stato, rischio sussistente solamente se il trasferimento fosse effettuato in favore di enti locali o società che ne costituiscono diretta ed esclusiva emanazione, laddove sicure criticità sarebbero sussistite se il trasferimento fosse stato previsto in favore di un privato. Il Tribunale ha anche aggiunto che l'operazione economica sottostante alla deliberazione impugnata, volta ad ottenere attraverso la cessione onerosa l'ammortamento della spesa sostenuta per la realizzazione dell'opera in tariffa, poteva ragionevolmente concepirsi e giustificarsi solo con riferimento ad un significativo lasso temporale, che presupponeva una significativa durata e una correlata continuità nella gestione del servizio, che poteva essere assicurata solo dalle società pubbliche, se si considera che la durata della concessione di cui è titolare Veneto Acque è stata portata fino al 2055, laddove la gestione che in regime di salvaguardia è svolta dalla ricorrente sarebbe terminata entro un decennio. Inoltre la garanzia richiesta dalla BEI (Banca Europea per gli Investimenti) postulava la sicura solvibilità di tutti i soggetti coinvolti, che può essere assicurata solamente ove il garante (ovvero la Regione), il concessionario (Veneto Acque, società *in house* della Regione) ed i gestori (società *in house* degli enti locali) rientrino nel perimetro dei soggetti pubblici.

Sotto altro profilo la sentenza ha inoltre affermato che la circostanza che tali beni erano oggetto di un trasferimento patrimoniale non escludeva che gli stessi non appartenessero al demanio accidentale; ciò in quanto è ammesso che i singoli gestori del servizio idrico integrato si dichiarino titolari delle infrastrutture idriche demaniali al fine di consentire operazioni contabili, come gli ammortamenti, e di patrimonializzazione nei bilanci per il recupero dei loro costi nella tariffa applicata agli utenti: gli atti di regolazione di Arera infatti consentirebbero espressamente di comprendere a fini tariffari i beni in gestione che siano patrimonio di terzi. Il trasferimento di tali beni ai gestori del servizio idrico integrato non comporterebbe in definitiva il venir meno

della natura demaniale delle infrastrutture utilizzate, come risulterebbe dalla circostanza che le opere del Savec, oggetto di una concessione di costruzione e gestione in favore di Veneto Acque, avrebbero dovuto essere comunque da questa restituite alla Regione al termine della concessione; nello stesso senso deporrebbe la considerazione che non veniva realizzata una vera e propria cessione di beni in favore dei gestori del servizio idrico integrato, ma solo un'operazione che comportava l'iscrizione patrimoniale dei beni del Savec nei loro bilanci per il recupero dei costi nelle tariffe.

Acegasapsamga S.p.a. ha appellato tale sentenza deducendone l'erroneità e l'ingiustizia per:

I) *error in iudicando*. Illogicità e contraddittorietà della motivazione. Violazione e falsa applicazione degli artt. 141, 147, 151, 153, 154, 157, 149 bis del Codice. Violazione dell'art. 97 Costituzione. Violazione dei principi di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.

Il SAVEC e le relative opere di interconnessione non potrebbero considerarsi estranee allo svolgimento del servizio idrico integrato. La dimensione sovrambito dell'infrastruttura non sarebbe di ostacolo a un affidamento per lotti funzionali ai gestori dei singoli ambiti. Neppure la demanialità del SAVEC potrebbe essere di ostacolo all'affidamento ad Acegas, atteso che le infrastrutture idriche anche demaniali sono affidate regolarmente in concessione ai gestori del servizio e al termine della concessione tornano nella piena disponibilità degli enti pubblici proprietari. Tutte le opere complementari e necessarie all'erogazione del servizio idrico, come quelle del SAVEC, devono necessariamente essere affidate al gestore del SII nel territorio in cui queste insistono, indipendentemente dalla natura giuridica del gestore stesso.

II) *Error in iudicando*. Erroneità, contraddittorietà e illogicità della motivazione. Omessa pronuncia. Violazione e falsa applicazione dell'art. 149 bis del Codice. Violazione dell'art. 97 Costituzione. Violazione dei principi di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.

La sentenza avrebbe omesso di pronunciarsi sulla domanda, ora riproposta, con cui era stata contestata la violazione dell'art. 149 *bis* del d.lgs. 152/2006, che la Giunta Regionale aveva richiamato nella deliberazione impugnata al fine di individuare i soggetti a cui affidare la gestione, e della disciplina degli affidamenti *in house* con riferimento all'ATO Bacchiglione in cui essa appellante opera, atteso che nessuno dei due attuali gestori pubblici del servizio – Acquevenete S.p.a. e Viacqua S.p.a., né tantomeno gli ulteriori sottoscrittori della Convenzione Sperimentale (Veritas S.p.a. e Etra S.p.a.), sarebbero in possesso dei requisiti per essere destinatari di un affidamento diretto, secondo il regime dell'*in house* previsto dall'art. 149 *bis* del Codice, delle opere del SAVEC ricadenti in detto ambito. Inoltre, ai sensi delle previsioni contenute nell'art. 192, comma 2, del d. lgs. n. 50/2016, l'amministrazione che, nell'esercizio della propria discrezionalità, scelga di non ricorrere ad una gara pubblica, è tenuta ad un obbligo di motivazione "rafforzato", obbligo che non risulterebbe sufficientemente esplicitato nel provvedimento impugnato.

III) *error in iudicando*. Erroneità, contraddittorietà e illogicità della motivazione. Violazione dell'art. 3 della Legge n. 241/1990. Difetto di motivazione. Eccesso di potere per manifesta arbitrarietà. Illogicità e ingiustizia manifesta. Violazione dei principi di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.

La presunta natura demaniale dell'opera non potrebbe giustificare l'esclusione di essa appellante, atteso che la condizione giuridica dell'inalienabilità a favore di terzi prevista per il demanio pubblico varrebbe solo nel caso in cui il predetto demanio accidentale (tra cui gli acquedotti) appartenga direttamente agli enti locali, mentre nel caso di specie il SAVEC, una volta che la Regione ne ha deliberato la cessione a Veneto Acque e successivamente, con la deliberazione oggetto del giudizio, la cessione da Veneto Acque a terzi, sarebbe "uscito" dal regime giuridico dei beni demaniali. Ne conseguirebbe che le infrastrutture riconducibili al SAVEC sono beni liberi di circolare,

fermo il vincolo della destinazione al servizio pubblico e la retrocessione al soggetto pubblico al termine della gestione del servizio: con la conseguenza che l'operazione prevista dalla delibera impugnata risulterebbe praticabile anche in favore di una società a capitale privato che opera nella sua funzione di gestore del SII, purchè sia garantita la destinazione e la retrocessione.

Si sono costituite per resistere all'appello la Regione Veneto, la Società Veneziana Energia Risorse Idriche Territorio Ambiente Servizi V.E.R.I.T.A.S. S.p.a. e Acquevenete S.p.a.

Successivamente le parti hanno depositato memorie a sostegno delle rispettive conclusioni.

All'udienza pubblica del 7 ottobre 2021 l'appello è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Come rilevato in precedenza l'appellante è un soggetto privato gestore del servizio idrico integrato in 12 Comuni (Abano Terme, Arzergrande, Brugine, Codevigo, Cona, Correzzola, Legnaro, Padova, Piove di Sacco, Polverara, Pontelongo e Sant'Angelo di Piove di Sacco) compresi nell'Ambito territoriale ottimale Bacchiglione, composto da 136 Comuni. E' pertanto un gestore di un sub ambito, definito come "salvaguardato" in quanto, pur essendo un soggetto privato, ha beneficiato in passato di affidamenti senza gara e il suo rapporto non rientra tra quelli cessati *ex lege*. Ai sensi dell'art. 172, commi 2 e 3, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, allo scadere delle gestioni che avverrà entro un decennio, esso dovrà trasferire tutte le opere, i contratti e i rapporti in essere al gestore del servizio idrico integrato al fine di garantire il rispetto del principio di unicità di gestione dell'ambito territoriale ottimale.

L'appellante ha contestato la scelta della Regione Veneto di non averle attribuito, in condizione di parità rispetto agli altri gestori del servizio costituiti da società *in house* a capitale interamente pubblico, il sub affidamento delle infrastrutture dello Schema acquedottistico del Veneto centrale (Savec), che attraversano il territorio di propria competenza, e si duole che il giudice di

primo grado abbia sommariamente e superficialmente respinto le sue doglianze, sostanzialmente riproponendole.

Acquevenete ha preliminarmente riproposto l'eccezione di inammissibilità del ricorso di prime cure sotto tre diversi profili:

1) in primo luogo perché l'operazione era stata deliberata nel 2018 dai Consigli di Bacino che avevano approvato e sottoscritto il Protocollo di Intenti, che stabiliva già sia il trasferimento della proprietà del SAVEC ai gestori del SII, sia il ruolo differenziato di Acegasapsamga nell'operazione, per cui quest'ultima non poteva rimettere in discussione a distanza di due anni un'operazione di così grande rilevanza regionale;

2) in secondo luogo perché la ricorrente, in quanto gestore meramente salvaguardato soltanto fino alla scadenza del 2028, non era affidataria *in house* dai Consigli di Bacino e non poteva rivendicare nuove od ultrattive (rispetto alle proprie scadenze) assegnazioni di ulteriori servizi o beni, né poteva opporsi al subentro del gestore unico; né tanto meno avrebbe avuto titolo per chiedere o conseguire in alcun modo la gestione di attività o di segmenti di servizio ulteriori rispetto a quelli attualmente svolti o ancora per ottenere il trasferimento della proprietà di quota parte del SAVEC, che è un'infrastruttura regionale sovra ambito, rientrante attualmente nel demanio regionale (e destinata poi ad entrare nel demanio comunale), e che pertanto non può essere ceduta ad un soggetto privato titolare di un mero diritto temporaneo *ex lege* a proseguire la gestione in un territorio limitato fino al 2028; sotto tale profilo difettava lo stesso interesse ad impugnare la deliberazione regionale di cui si tratta, non potendo conseguire dal suo preteso annullamento qualsivoglia utilità. Infatti ai sensi dell'art.172 del d.lgs.n.152/2006 il gestore salvaguardato, alla scadenza, deve cedere la gestione al legittimo affidatario dal Consiglio di Bacino in ossequio al principio di unicità di gestione. Ne risulterebbe in definitiva la carenza di legittimazione e di interesse del privato salvaguardato, in quanto titolare di una mera gestione a termine e non di un affidamento ricevuto dal proprio

Consiglio di Bacino, in deroga al principio di unicità del SII, ed al quale è garantita l'adduzione al Savec;

3) infine, perché la deliberazione impugnata non costituiva un atto autonomamente lesivo, necessitando di ulteriori provvedimenti per la sua attuazione.

Ciò precisato, la Sezione è dell'avviso che l'appello sia infondato nel merito, il che consente di prescindere dall'esame delle eccezioni preliminari di inammissibilità del ricorso di primo grado.

I motivi di gravame, in quanto strettamente connessi tra loro, possono essere esaminati.

Innanzitutto deve ribadirsi, come ha ben chiarito la sentenza appellata, che il Savec costituisce una grande infrastruttura sovra ambito rispetto ai singoli ambiti territoriali ottimali, realizzata da Veneto Acque, società interamente partecipata dalla Regione, concessionaria della costruzione e della gestione del Savec.

La funzione di quest'opera non è la stessa delle reti affidate ai singoli gestori del servizio idrico integrato allo scopo dello svolgimento del servizio in favore degli utenti, ma consiste nell'interconnessione dei singoli ambiti con una grande condotta che collega i diversi acquedotti percorrendo un'area molto vasta del territorio veneto.

Ne consegue che l'infrastruttura è del tutto estranea a quelle direttamente riferibili allo svolgimento del servizio nei singoli ambiti territoriali ottimali.

E' da ritenersi del tutto legittima poi la motivazione addotta dall'amministrazione circa l'esigenza che l'operazione sia posta in essere solo con soggetti pubblici, con tutte le conseguenze che ne conseguono ben evidenziate nei provvedimenti impugnati.

Invero la scelta della Regione di non coinvolgere l'appellante nell'operazione *de qua* è espressione di una discrezionalità amministrativa insindacabile in sede giurisdizionale, atteso che gli atti impugnati in primo grado non sono inficiati da profili di irragionevolezza che soli potrebbero legittimare l'intervento

caducatorio del giudice amministrativo; più specificamente, la scelta è stata determinata dalla particolare natura giuridica dell'appellante, gestore "salvaguardato" che allo scadere delle gestioni - che avverrà entro un decennio - dovrà trasferire tutte le opere, i contratti e i rapporti in essere al gestore del servizio idrico integrato al fine di garantire il rispetto del principio di unicità di gestione dell'ambito territoriale ottimale.

Nel delineare il nuovo modello gestionale delle opere del SAVEC, la Regione ha ritenuto più rispondente all'interesse pubblico, sotteso all'operazione in questione, di riservare il trasferimento patrimoniale delle infrastrutture succitate ai soli gestori *in house* del SII a capitale interamente pubblico, che già risultano affidatari *in house* del SII nei vari ATO della Regione Veneto con atti che non risultano in alcun modo gravati in questa sede (non potendosi, quindi dubitare solo ora del possesso in capo agli stessi dei requisiti per *l'in house providing*).

Invero la regola prevista dall'art. 192, comma 2, del codice dei contratti pubblici ed incentrata sulla comparazione tra gli opposti modelli di gestione dell'*in house providing* e del ricorso al mercato, per la quale: «(a) i fini dell'affidamento *in house* di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti *in house*, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche» implica solo la dimostrazione, da parte dell'amministrazione aggiudicatrice, dei vantaggi per la collettività specificamente connessi al ricorso all'operazione interna.

E ciò, a maggior ragione nel caso di specie, in cui piuttosto che di affidamento della gestione del servizio si tratta di conferimento delle opere

infrastrutturali.

Riguardo alla specifica motivazione di tale scelta Veneto Acque ha sinora agito, riguardo alla gestione delle opere del SAVEC in veste di “grossista”, percependo un canone dai gestori del SII (poi riversato sulla tariffa applicata all’utenza finale) che si sono avvalsi delle infrastrutture poste in esercizio dalla società per la conduzione e la distribuzione della risorsa idrica fino alle reti di rispettiva competenza. Questo modello organizzativo è stato però disincentivato dal Metodo Tariffario Idrico approvato dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), che ha indotto i gestori ad effettuare in proprio gli investimenti nelle infrastrutture strumentali al servizio e, in ogni caso, insufficiente alla copertura dei costi di gestione delle opere del SAVEC.

Con la delibera impugnata in primo grado la Regione ha inteso conferire le opere del Savec ai gestori del servizio idrico integrato in possesso dei requisiti per l’affidamento del servizio *in house*, in modo da poterne trasferire agli stessi la gestione, pur riservando a Veneto Acque S.p.a. un ruolo di controllo nella qualità di concessionario principale (cfr. art. 17 dello schema della nuova convenzione).

Il nuovo modello di gestione individuato dalla deliberazione controversa è pertanto caratterizzato dal trasferimento patrimoniale ai gestori *in house* del SII delle opere del SAVEC, al fine di ricomprendere tali infrastrutture nell’ambito dei cespiti valorizzabili dagli stessi ai fini della determinazione della tariffa da applicare agli utenti del servizio, in modo che ne risulti lo sgravio di Veneto Acque dai costi della loro progettazione e costruzione (anche in considerazione del fatto che per tali costi è ancora in corso il rimborso del finanziamento BEI), nonché da quelli della loro gestione, non più ripagabili mediante il canone prima percepito quale “grossista”.

In questo modo Veneto Acque può riscuotere dai gestori subconcessionari del SII il valore netto contabile delle opere e dei diritti loro ceduti, ripianando i costi affrontati per la progettazione e la costruzione delle opere del SAVEC

e acquisendo le risorse necessarie a completare il rimborso del prestito BEI che resterà alla stessa intestato e utilizzando l'ultima tranche di tale finanziamento per realizzare ulteriori infrastrutture acquedottistiche strategiche.

Invero, come si evince dalla deliberazione impugnata, in seguito al trasferimento patrimoniale delle opere del SAVEC i gestori del SII si accolleranno gli oneri di esercizio delle opere stesse e riconosceranno a Veneto Acque *“a fronte dell'attività di progettazione, costruzione e gestione finora svolta ... il valore residuo contabile delle immobilizzazioni materiali rappresentative delle infrastrutture del SAVEC (al netto dei contributi pubblici)”*.

Lo scopo ultimo dell'operazione consiste, dunque, nel completo ammortamento delle infrastrutture e nella devoluzione gratuita delle stesse a favore dei Comuni.

Tale finalità non potrebbe essere raggiunta con un soggetto privato “salvaguardato”, che non garantisce un adeguato periodo di ammortamento, atteso che ne conseguirebbe l'onere di pagamento della differenza di valore delle infrastrutture.

In ogni caso, come ha ben chiarito la sentenza appellata, l'appellante potrà continuare a svolgere il servizio con le modalità precedenti, eventualmente approvvigionandosi della risorsa idrica portata dal Savec mediante specifici contratti di fornitura ed adduzione.

Non rilevano, ai fini del presente giudizio, le deliberazioni della Giunta Regionale n. 1719/2020 e n. 1899/2020, in quanto adottate successivamente alla pubblicazione della sentenza appellata nel presente giudizio e gravate con ricorso autonomo dall'appellante.

Dall'esame della seconda risulta, peraltro, confermata la demanialità, al momento dell'emanazione dell'atto impugnato in primo grado, delle opere infrastrutturali di cui si discute, atteso che solo con la delibera n. 1899/2020 si dispone la sdemanializzazione del Savec dal demanio regionale per consentirne la piena valorizzazione a patrimonio in capo ai gestori *in house*

concessionari pubblici affidatari dei Consorzi di Bacino e dunque l'imputazione in tariffa al netto dei contributi pubblici, nonché l'assunzione formale dell'obbligo in capo a ciascun concessionario, a fine gestione, di riconsegna dei beni ai Comuni facenti parte dei Consigli di bacino loro affidatari (beni che a quel punto risulteranno di nuovo demaniali).

Alla luce delle suesposte considerazioni l'appello va respinto, con integrale compensazione fra le parti delle spese di giudizio in considerazione della complessità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Carlo Saltelli, Presidente

Federico Di Matteo, Consigliere

Alberto Urso, Consigliere

Anna Bottiglieri, Consigliere

Elena Quadri, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Elena Quadri

IL PRESIDENTE

Carlo Saltelli

IL SEGRETARIO